

CASSAZIONE/ Boccia la domanda risarcitoria proposta dal cliente dell'istituto

# In banca la privacy è debole

## Saldo del conto a terzi? Il danno deve essere provato

Pagina a cura  
DI DARIO FERRARA

La banca lede la «privacy» del correntista, ma non basta a far scattare il risarcimento. Viola sicuramente il diritto alla riservatezza del cliente l'addebito allo sportello che consegna a un terzo estraneo il saldo del conto corrente di pertinenza del solo cliente. Ma tutto questo non basta a far scattare il risarcimento in favore del correntista: la lesione del diritto alla privacy, come ogni altro danno non patrimoniale, deve essere allegata e provata. Lo precisa la sentenza 17014 di ieri della Cassazione.

**Presunzione ammessa.** Boccia la domanda risarcitoria proposta dalla cliente nei confronti dell'istituto di credito ai sensi dell'articolo 152 del Codice privacy. La donna affida a una persona di fiducia l'incarico di effettuare per suo conto un versamento in banca: lo sportellista esegue e al termine dell'operazione consegna al terzo incaricato una contabile con l'indicazione del saldo di conto corrente della donna in una busta aperta. Va bene la fiducia, ma avrà resistito il parente della donna (o l'amico o il collaboratore) alla tentazione di sbirciare? Il danno, tuttavia, non è affatto au-

tomatico (in re ipsa), nonostante l'addebito abbia consegnato a un estraneo un'informazione tanto sensibile a una persona che non ha diritto di conoscerla. Lo hanno chiarito le Sezioni unite con la storica sentenza 26972/08 che ha negato al danno cosiddetto «esistenziale» ogni cittadinanza all'interno dell'ordinamento giudiziario: il pregiudizio che ha natura non patrimoniale, anche quando è determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona come per esempio quello alla riservatezza, costituisce un danno-conseguenza che deve essere allegato e provato. Sì, ma in che modo? Per i pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico si deve fare ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. A questo proposito, per esempio, la correntista sostiene l'incapacità a testimoniare dei dipendenti della banca, ma senza allegare e dimostrare di aver sollevato la relativa eccezione nel giudizio di merito.

**Donna e danno.** Il lavoro del presunto danneggiato, tuttavia, non è così difficile: dato che il pregiudizio non patrimoniale (diverso da quello biologico) riguarda un bene immateriale, risulta ammesso il ricorso-prova presuntiva, che è destinato ad assumere un particolare rilievo e potrà costi-

tuire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice (non si tratta affatto d'un mezzo di prova di rango inferiore agli altri). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nel caso concreto, sono idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. Tutto questo, però, non riesce a farlo la signora in guerra con la cassa di risparmio locale, che pure ha visto mettere in piazza gli affari suoi dal dipendente della banca. È vero: il diritto alla privacy trova un fondamento normativo nell'articolo 2 della Costituzione, ancora prima che nel dlgs 196/03. La lesione della riservatezza, tuttavia, non è di per sé foriera di un pregiudizio risarcibile e la donna avrebbe dovuto dimostrare il danno: in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile in base al principio del *neminem laedere* la parte danneggiata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.

—Riproduzione riservata—

Le sentenze su  
[www.italioggi.it/](http://www.italioggi.it/)  
documenti

## Professionisti sanzionati per mancato avviso

Quando il professionista si trova in difficoltà nell'incarico ricevuto dal cliente, ha il dovere morale di avvertire chi gli ha affidato il mandato. Altrimenti rischia la sanzione disciplinare. È quanto emerge dalla sentenza 17004/11, pubblicata il 4 agosto 2011 dalla sesta sezione civile della Cassazione. Confermata la sanzione disciplinare dell'avvertimento comminata al geometra: non ha avvisato il committente delle serie difficoltà che ha incontrato fin da subito nello svolgimento degli elaborati grafici. E nascondendo le contrarietà affrontate nell'espletamento del compito affidatogli il progettista mostra scarsa attenzione nei confronti del cliente, assumendo un comportamento riprovevole sul piano professionale. Per spiegare quanto sia valido l'addebito mosso al geometra la Suprema corte prende a prestito ciò che avviene nel mondo degli avvocati, ove la sostanza finisce per prevalere sulla forma in fatto di deontologia. Le previsioni del codice deontologico forense, infatti, hanno la natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. È dunque inutile, di fronte al giudice della deontologia, invocare meri formalismi da parte del professionista incolpato: al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare è necessario che all'incolpato sia contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica. Non contano, tuttavia, il «nomen juris» o la rubrica della ritenuta infrazione: il giudice disciplinare è libero di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali che richiamano il dovere di astensione da contegni che ledono del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche. E soprattutto chi è chiamato a decidere sull'addebito può ben ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste dalle norme deontologiche. Insomma: al geometra non resta che pagare le spese processuali.



**Pramerica**

Prospetto della Composizione della Gestione Separata ai sensi della Circolare ISVAP n. 71 del 26.03.1987

Fondo Pramerica - 2° Trimestre 2011 Importi (in Euro)

Descrizione categoria	al 31.03.11	%	al 30.06.11	%
Titoli a reddito fisso:	120.177.539	96,93	121.346.977	97,80
BTP	117.092.703	94,44	116.347.102	93,77
Obbligazioni quotate in euro	3.084.836	2,49	4.999.875	4,03
Titoli di capitale:	3.803.969	3,07	2.733.785	2,20
Azioni quotate in euro	3.803.969	3,07	2.733.785	2,20
Totale degli attivi della gestione separata	123.981.508	100,00	124.080.762	100,00

Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità

Fondo Pramerica Previdenza - 2° Trimestre 2011 Importi (in Euro)

Descrizione categoria	al 31.03.11	%	al 30.06.11	%
Titoli a reddito fisso:	4.439.361	100,00	4.342.896	100,00
BTP	3.069.803	69,15	2.994.508	68,95
Obbligazioni quotate in euro	1.369.558	30,85	1.348.388	31,05
Totale degli attivi della gestione separata	4.439.361	100,00	4.342.896	100,00

Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità

Fondo Pramerica Financial - 2° Trimestre 2011 Importi (in Euro)

Descrizione categoria	al 31.03.11	%	al 30.06.11	%
Titoli a reddito fisso:	127.644.379	92,19	144.787.001	95,68
BTP	109.162.447	78,84	120.909.842	79,90
CCT			5.623.200	3,72
DBR			2.007.956	1,33
Obbligazioni quotate in euro	18.481.932	13,35	16.246.003	10,74
Titoli di capitale:	10.817.860	7,81	6.542.797	4,32
Azioni quotate in euro	10.817.860	7,81	6.542.797	4,32
Totale degli attivi della gestione separata	138.462.239	100,00	151.329.798	100,00

Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità

**Pramerica Life S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione Generale: Piazza della Repubblica, 14 - 20124 Milano  
Capitale sociale Euro 10.000.000 i.v. - Trib. Milano Reg. No 320052/7984/2 - C.F. 02653150108  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita D.M. 14.3.1990 G.U. 19.3.1990

## Pena capitale in 42 paesi (ma in calo)

Sono 42 i paesi del mondo nei quali è ancora prevista la pena di morte ma, statistiche alla mano, il loro numero sta progressivamente diminuendo: è questo uno dei dati più significativi che emergono dal Rapporto 2011 di Nessuno tocchi Caino. L'indagine mostra che, rispetto al 2009, il numero dei paesi in cui vige la pena capitale è sceso di 3 unità e, rispetto al 2005, mancano all'appello addirittura 13 stati. Per l'organizzazione

si tratta di dati che confermano un'evoluzione positiva verso l'obiettivo di arrivare a un mondo senza più esecuzioni. I paesi o i territori che hanno deciso di abolire la pena di morte sono 155, si legge nel rapporto, e, fra questi, paesi totalmente abolizionisti sono 97 mentre gli abolizionisti per crimini ordinari sono otto e quelli che attuano una moratoria delle esecuzioni sono sei.



**Emak S.p.A.**  
Sede Legale in Bagnolo in Piano (RE), via E. Fermi 4  
Capitale Sociale 7.189.910 euro  
Registro delle Imprese di Reggio Emilia e C.F. al N. 00130010358  
R.E.A. di Reggio Emilia n. 107.563

### RELAZIONE FINANZIARIA AL 30.06.2011

Si rende noto che, ai sensi di legge, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011 di EMAK s.p.a., predisposta in conformità all'art. 154-ter, comma 2, D. Lgs 58/98, viene depositata in data odierna, a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. La relazione è altresì disponibile sul sito aziendale [www.emak.it](http://www.emak.it), nella sezione "Investor Relations". Nei termini di legge e con le medesime modalità verrà altresì pubblicata la relazione al bilancio semestrale abbreviato predisposta dalla società di revisione legale.

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Fausto Bellamico

Investor Relations: [www.emak.it](http://www.emak.it)



**Piquadro S.p.A.**  
Sede in Gaggio Montano, Località Sassuriano 246 (BO)  
Capitale Sociale € 1.050.000,00 sottoscritto e versato per € 1.000.000,00  
Codice fiscale e P.IVA 02554531208 - REA di Bologna BO - 0448505

### Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 giugno 2011

Si rende noto che il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 giugno 2011 del Gruppo Piquadro è stato approvato in data 4 agosto 2011 dal consiglio di amministrazione ed è stato depositato e reso disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale e sul sito [www.piquadro.com](http://www.piquadro.com), per la consegna a chiunque ne faccia richiesta.



Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta

### ESTRATTO BANDO DI GARA

L'ESTAV Nord-Ovest Toscana ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della **fornitura di veicoli a parziale rinnovo dell'autoparco di proprietà delle Aziende Sanitarie** suddivisa in cinque lotti, per un importo totale presunto di € 1.628.000,00 + IVA.

Le offerte dovranno pervenire nel rispetto delle modalità specificate nella documentazione di gara entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13.09.2011 (termine perentorio) presso ESTAV NORD-OVEST - Struttura Organizzativa di Lucca, Via per S. Alessio - Monte S. Quirico - 55100 Lucca.

Il bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. il giorno 11.07.2011 La documentazione di gara è disponibile sul sito internet all'indirizzo [www.estav-nordovest.toscana.it](http://www.estav-nordovest.toscana.it). Per ulteriori informazioni tel. 0583/970665 - fax 0583/970099

Il Direttore del Dipartimento Acquisti  
Dr. Paolo Torricco